

DOCUMENTO INFORMATIVO¹

Il presente documento, che integra quanto già previsto nei prospetti informativi relativi all'offerta di fondi comuni di investimento istituiti e gestiti da Soprarno SGR S.p.A. (di seguito anche “Soprarno” o “SGR”), contiene le informazioni che consentono ai partecipanti di prendere le decisioni in materia di investimento in modo consapevole.

La seguente informativa concerne:

1. le strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini nella gestione di OICR (“best execution policy”);
2. la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti;
3. la trattazione dei reclami;
4. i costi, gli oneri e gli incentivi;
5. le regole generali per la gestione dei conflitti di interesse.

1. STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI NELLA GESTIONE DEGLI OICR (“best execution policy”)²

Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, la SGR ha adottato tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere per i Fondi gestiti il miglior risultato possibile (c.d. “best execution”), quando trasmette ordini su strumenti finanziari per conto dei Fondi gestiti.

La SGR ha elaborato e applica una Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini in cui ha selezionato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, i soggetti negozianti in possesso di esperienza e *know how* specifici che consentono, ragionevolmente, di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo.

La SGR ha selezionato gli intermediari cui trasmette gli ordini sulla base delle loro strategie di esecuzione.

La SGR acquisisce la *Execution Policy* degli intermediari negozianti e ne verifica la coerenza e la successiva applicazione con la propria strategia di *best execution*.

¹ Informazioni ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307/18 (il “Regolamento Intermediari”) e del regolamento delegato (UE) n. 2017/565 (il “Regolamento 565”) e del Regolamento Congiunto Banca d'Italia e CONSOB del 29/10/2007].

² Art. 99-101 della delibera Consob n. 20307/18 (il “Regolamento Intermediari”) e regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

I Fattori di Esecuzione presi in considerazione dalla SGR al fine di garantire la *Best Execution* sono: prezzo dello strumento finanziario; costi di esecuzione; rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento; natura dell'ordine; ogni altra considerazione rilevante all'esecuzione dell'ordine.

La SGR, al fine di stabilire l'importanza relativa dei suddetti Fattori di Esecuzione, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, tiene conto degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici del Fondo, delle caratteristiche dell'ordine, delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi, nonché delle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Il miglior risultato possibile è in ogni caso determinato considerando quali Fattori di Esecuzione prevalenti il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all'esecuzione (c.d. Corrispettivo Totale).

Date le attuali difficoltà di gestione dei regolamenti su più sistemi di *settlement* di uno stesso titolo, la SGR si riserva inoltre di tenere in considerazione, ai fini della *Best Execution*, ulteriori Fattori di Esecuzione rispetto al corrispettivo totale, in presenza di: particolarità degli ordini, particolarità degli strumenti finanziari, particolarità dei soggetti negozianti.

In tali casi si dà rilevanza al fattore rapidità e probabilità di regolamento, scegliendo soluzioni caratterizzate da efficienti processi di *settlement*.

La SGR revisiona la Strategia di Trasmissione ed Esecuzione, con periodicità almeno annuale e al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile.

Soprarno SGR ha scelto di mantenere una buona diversificazione dei negozianti per poter cogliere le varie opportunità di mercato e garantire ai clienti in ogni momento la miglior esecuzione degli ordini.

Sul sito internet della SGR sono disponibili informazioni più dettagliate, l'elenco degli intermediari negozianti e il documento informativo sulle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini nel servizio di gestione collettiva del risparmio.

2. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DEGLI OICR GESTITI

Soprarno SGR s'impegna ad esercitare in modo ragionevole e responsabile i diritti di voto di pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti nei portafogli degli OICR dalla stessa gestiti.

Il voto è esercitato nell'interesse esclusivo dei clienti e con l'unica finalità di accrescere, nel lungo periodo il valore degli investimenti.

L'esercizio dei diritti di voto di pertinenza degli strumenti finanziari compresi nei patrimoni ricevuti in delega di gestione resta di esclusiva competenza dei soggetti deleganti, pertanto non viene esercitato dalla SGR, salvo richiesta specifica dei clienti.

La SGR esercita i diritti di voto avendo a riferimento la totalità degli strumenti finanziari di natura azionaria detenuti dagli OICR gestiti. In linea di principio, la SGR ha la facoltà di esercitare il diritto di voto nei confronti degli emittenti quotati di cui detiene, complessivamente, almeno:

- lo 0,5% della capitalizzazione di borsa delle aziende large cap
- il 2% della capitalizzazione di borsa delle aziende small/medium cap.

La Società si riserva di non esercitare il diritto di voto di nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti in un vantaggio per i propri clienti. Ad esempio nel caso in cui il superamento della soglia prevista abbia carattere temporaneo, o nel caso in cui i costi amministrativi associati a tale processo siano elevati in relazione agli ammontari effettivamente detenuti ed alla concreta possibilità di influenzare il voto assembleare.

Non è comunque esclusa la possibilità di esercitare il diritto di voto anche in caso di partecipazioni inferiori alla soglia sopra indicata o in società non quotate, laddove tale esercizio possa apparire opportuno o strettamente necessario in relazione alla tutela degli interessi dei propri clienti.

La Società non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti.

La Società non può delegare a società del proprio gruppo, o a esponenti di queste, l'esercizio del diritto di voto a essa spettante, salvo che si tratti di altre SGR.

Il diritto di voto può essere esercitato anche attraverso le modalità del "voto per corrispondenza" o del "voto elettronico" da parte di un responsabile, di un gestore o di un altro dipendente appositamente individuato, in virtù di specifica delega rilasciata dall'Amministratore Delegato.

Nel caso in cui la Società deleghi ad un terzo l'esercizio dei diritti di voto provvede sempre ad impartire esplicite istruzioni per l'esercizio di tali diritti, nel rispetto dell'esclusivo interesse dei propri clienti.

La Società provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l'esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari in gestione e le ragioni della decisione adottata quando il voto riguardi una società del gruppo di appartenenza della SGR.

Dei comportamenti tenuti in assemblea, in relazione alla loro rilevanza, viene informata la clientela nella relazione annuale o in altra forma idonea, previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

3. RECLAMI

La SGR adotta una procedura finalizzata ad una sollecita trattazione dei reclami presentati dagli investitori. La trattazione dei reclami è affidata alla Funzione di Compliance. I reclami sono registrati in un apposito registro elettronico che prevede la conservazione degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure adottate per la risoluzione dei casi specifici.

Il cliente che intende esporre un reclamo alla SGR inoltra una richiesta scritta a mezzo raccomandata a:

SOPRARNO SGR S.P.A
Funzione di Compliance
Via Fiume 11
50123 Firenze

In alternativa i reclami possono essere inviati via fax al numero 055/2633398 oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sopranosgr@legalmail.it (con allegata copia della lettera e del documento di identità in formato pdf).

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto al cliente, a mezzo lettera raccomandata A/R, le proprie determinazioni nel termine massimo di 60 giorni dalla ricezione

del reclamo. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel registro dei reclami istituito dalla SGR.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR”) e alla normativa nazionale collegata al GDPR, e sulla tutela dei nostri diritti.

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dell’investitore.

Presso la CONSOB è stato istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) quale sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie. L’accesso all’arbitro è gratuito per l’investitore. Possono essere sottoposte all’Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di € 500.000) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Il diritto di ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile.

Affinché il ricorso possa essere ricevuto sulla controversia non devono essere pendenti al momento del ricorso altre procedure di risoluzione extragiudiziale; inoltre è necessario che l’investitore abbia già presentato un reclamo a Soprarno SGR S.p.A. e che abbia ricevuto una risposta da parte della SGR, ovvero sia trascorso il termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo senza alcun riscontro. Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo .

Maggiori informazioni sul funzionamento dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie e sulle modalità di presentazione del ricorso sono disponibili sul sito www.acf.consob.it

4. COSTI, ONERI E INCENTIVI

Costi e oneri

Il Cliente riceve, prima della sottoscrizione di quote degli OICR, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e oneri connessi al servizio ricevuto, ove applicabile, e allo strumento finanziario o agli strumenti finanziari, nonché all’effetto dei costi sulla redditività dello strumento finanziario, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. Per il dettaglio delle suddette spese si fa rinvio al KIID e al Prospetto Informativo. È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli.

Il Cliente riceve, inoltre, su base annuale, informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi al servizio prestato ed eventualmente ai servizi accessori e, se del caso, allo strumento finanziario o strumenti finanziari, nonché un’illustrazione che mostri l’effetto dei costi sulla redditività del servizio/degli strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti su base aggregata e sono fornite al Cliente tramite l’invio della Parte II del Prospetto e l’aggiornamento dei KIID. È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli.

In caso di sottoscrizione diretta presso la SGR, la Società fornisce ai Clienti o potenziali clienti le informazioni relative ai costi ed oneri tramite apposita informativa, messa a disposizione del Cliente e rilasciabile su semplice richiesta, e in ogni caso prima della sottoscrizione delle quote.

In caso di sottoscrizione tramite Soggetto incaricato del collocamento, è onere del collocatore fornire tali informazioni.

Incentivi

In conformità alla normativa applicabile Soprarno SGR ha adottato una procedura interna in materia di incentivi, di seguito sintetizzata.

Incentivi corrisposti a terzi

Qualora la SGR si avvalga di Soggetti incaricati del collocamento, a fronte dell'attività di promozione e collocamento la SGR, in base alla convenzione di collocamento sottoscritta col singolo Soggetto incaricato del collocamento, riconosce loro una parte della propria remunerazione percepita a titolo di commissione di gestione, se il pagamento di tale compenso è volto ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente (in quanto giustificato dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore proporzionale al pagamento ricevuto) e non pregiudica l'obbligo di servire al meglio gli interessi degli investitori dell'OICR. Tale retrocessione varia in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori ed è commisurata alla natura e all'insieme dei servizi aggiuntivi o di livello superiore che il Soggetto incaricato al collocamento si è impegnato a prestare al cliente finale. Per tutti i Fondi, inoltre, è prevista, a favore del Soggetto incaricato al collocamento, l'erogazione completa delle commissioni di sottoscrizione, qualora eventualmente applicate.

Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura della quota parte della commissione di gestione corrisposta.

Al riguardo, la SGR ritiene che i suddetti pagamenti a terzi sono considerati migliorare la qualità del servizio quando sono giustificati dalla prestazione al partecipante di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:

- a) la prestazione del servizio di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l'intermediario;
- b) la prestazione del servizio di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, dell'adeguatezza continuativa degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; o
- c) l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con l'intermediario, unitamente alla fornitura di:
 - i) strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o
 - ii) rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari.

In caso di commercializzazione diretta di OICR da parte della SGR, la SGR non corrisponde a né percepisce da terzi alcun compenso, commissione o beneficio non monetario in relazione alla commercializzazione dei propri OICR.

A favore dei “clienti professionali” come definiti nell’Allegato 3, punto I e punto II del Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007, richiamato dall’art. 26, comma. 1, lett. d dello stesso Regolamento, che abbiano stipulato con la Società di Gestione un apposito accordo, possono essere retrocesse, le provvigioni di gestione e/o incentivo, a valere sulle quote sottoscritte dei Fondi di cui al presente Prospetto. La retrocessione potrà essere riconosciuta dalla SGR qualora il Cliente abbia sottoscritto le quote direttamente, ovvero presso un soggetto autorizzato al collocamento dei Fondi qualora il cliente abbia sottoscritto le quote presso quest’ultimo con esclusione dei Fondi di classe “B”.

La retrocessione di commissioni di gestione/incentivo a favore di specifici investitori (anche clienti retail, non professionali) è ammissibile, in quanto volta ad accrescere a qualità del servizio, nel caso in cui si avveri almeno una delle seguenti condizioni:

- costituisce un’agevolazione finanziaria subordinata alla sottoscrizione di un ammontare minimo significativo del prodotto (2% del patrimonio del fondo minimo 1.000.000) che consente all’OICR di trarre un beneficio in termini di accrescimento del patrimonio e conseguente maggiore diversificazione degli investimenti o riduzione dei costi addebitabili (es. riduzione delle commissioni di negoziazione)
- è eseguita a favore di un intermediario e dette commissioni sono riaccreditate al cliente finale oppure ad un OICR.

Incentivi ricevuti da terzi

La SGR assegna integralmente al patrimonio degli OICVM gestiti, gli eventuali incentivi, ottenuti nella forma di retrocessioni commissionali, relativi all’investimento in parti di OICVM terzi.

5. REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, la SGR adotta ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere fra la SGR (e/o i soggetti rilevanti alla stessa riconducibili) e gli OICR gestiti o i partecipanti degli OICR, nonché tra gli OICR, ovvero i partecipanti e altri OICR o i rispettivi partecipanti, tra gli OICR o i partecipanti e altri clienti della SGR, ovvero tra due o più clienti della SGR.

Ai fini della gestione dei conflitti di interesse la SGR adotta, ai sensi della normativa vigente misure organizzative e procedure idonee ad evitare che:

- il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti;
- i conflitti incidano negativamente sugli interessi degli OICR gestiti e dei loro partecipanti.

La politica di gestione adottata dalla SGR tiene conto delle circostanze, di cui la SGR è a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti rilevanti.

La Società individua le situazioni di conflitto d’interessi almeno con riguardo:

- a. alla selezione degli investimenti;
- b. alla scelta delle controparti contrattuali;
- c. all'esercizio del diritto di voto.

I Clienti potranno in ogni momento richiedere alla SGR maggiori informazioni in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata o consultare i documenti di riferimento direttamente sul sito della SGR.

La SGR rende disponibile periodicamente ai partecipanti, mediante supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto di interesse, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione

Sul sito della SGR www.soprarnosgr.it sono disponibili i documenti concernenti:

- La Politica di gestione dei Conflitti d'Interesse
- La Strategia di trasmissione e esecuzione degli ordini nella gestione degli OICR ("Best execution Policy")

INFORMAZIONI GENERALI

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La Direttiva Comunitaria 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. Direttiva MIFID II) così come recepita da parte dell'ordinamento italiano prevede la classificazione dei Sottoscrittori che accedono ai servizi di investimento, nelle seguenti categorie:

- a) Controparte qualificata;
- b) Cliente professionale (privato ovvero pubblico, su richiesta o di diritto);
- c) Cliente al dettaglio.

Alla predetta classificazione corrisponderà un diverso grado di tutela attribuito dalla normativa in materia di servizi di investimento, principalmente per quanto riguarda alcuni degli obblighi informativi a carico degli intermediari, in materia di valutazione, a seconda del caso, dell'appropriatezza e/o dell'adeguatezza in relazione ai servizi di investimento proposti, la politica di esecuzione e la gestione degli ordini.

CONTROPARTE QUALIFICATA

Sono Controparti Qualificate i Sottoscrittori a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), e 3) del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (c.d. Testo Unico della Finanza).

Sono altresì Controparti Qualificate le imprese, a cui sono prestati i servizi menzionati al precedente capoverso, che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva n. 2014/65/UE, dall'ordinamento dello Stato membro in cui hanno sede.

CLIENTE PROFESSIONALE

Un "Cliente Professionale" è un Sottoscrittore che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

La vigente normativa definisce le categorie di Clienti Professionali di diritto (quali a titolo non esaustivo banche, imprese di investimento, assicurazioni e OICR) e di Clienti professionali su richiesta, dettagliando le modalità di passaggio tra le due diverse categorie. Vengono inoltre previsti dal legislatore i criteri alla base della valutazione dei passaggi tra Cliente al dettaglio e Cliente professionale (o viceversa) e le comunicazioni in capo all'intermediario.

CLIENTE AL DETTAGLIO

Tutti i Sottoscrittori che non rientrano nelle precedenti categorie vengono definiti "al Dettaglio" indipendentemente dalla soglia di rilevanza dell'investimento.

La classificazione dei Sottoscrittori viene effettuata e comunicata a questi ultimi dal Soggetto incaricato al collocamento.

È diritto del Sottoscrittore richiedere in qualsiasi momento al Soggetto incaricato al collocamento, una diversa classificazione.

Nel caso di Cliente al Dettaglio, il Soggetto incaricato al collocamento modificherà la classificazione del richiedente esclusivamente qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il Soggetto incaricato al collocamento riceva comunicazione scritta da parte del "Cliente al Dettaglio" relativa all'intenzione di essere trattato come "Cliente Professionale";

b) il Soggetto incaricato al collocamento accerti la sussistenza in capo al Richiedente di almeno due delle seguenti condizioni:

- il Richiedente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del richiedente, inclusi i depositi in contante, superi 500.000,00 EUR;
- il Richiedente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

c) oltre alla ricorrenza dei presupposti di cui al precedente punto, il Soggetto incaricato al collocamento effettui, con esito positivo, una valutazione della competenza, esperienza e conoscenze del Richiedente sulla base di una specifica procedura interna.

La procedura per il passaggio da “Cliente al Dettaglio” a “Cliente Professionale” prevede altresì che il Soggetto incaricato al collocamento invii al richiedente una comunicazione scritta con l’indicazione delle protezioni e dei diritti di indennizzo che verranno meno con tale cambio di classificazione e il richiedente ulteriormente dichiarerà, per iscritto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni stabilite dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti a favore dei soli soggetti rientranti nella categoria del “Cliente al Dettaglio”.

Nel caso di Cliente Professionale, la richiesta di downgrade deve essere presentata in forma scritta al Soggetto incaricato al collocamento.

Il Soggetto incaricato al collocamento informerà per iscritto Soprarno SGR delle diverse classificazioni attribuite alla Clientela.

DIRITTO DI RECESSO

Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, l’efficacia della sottoscrizione è sospesa per sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. In tal caso, l’esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento nonché ai versamenti successivi e alle operazioni di passaggio tra Fondi (c.d. switch) stante la consegna preventiva al Sottoscrittore del KIID.

In base all’ Art.67-duodecies, commi 4 e 5, del D.Lgs. 6 settembre 2005 n.206 (Codice del Consumo), il diritto di recesso dal contratto concluso a distanza, per un periodo di 14 giorni, senza penali e senza motivo riconosciuto al cliente che sia classificato come consumatore (vale a dire l’investitore che sia una persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. A) del suddetto decreto legislativo) non trova applicazione in relazione ai contratti di collocamento di quote o azioni di OICR conclusi a distanza tramite internet.

INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE DEI FONDI

Le quote dei Fondi gestiti da Soprarno SGR collocate non possono essere oggetto di sottoscrizione da parte di soggetti aventi *residenza fiscale statunitense*.

INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO IN “TITOLI COMPLESSI”

In relazione alla Comunicazione Consob n. 0097996/14 del 22.12.2014 sulla distribuzione dei prodotti finanziari complessi alla Clientela *retail*, Soprarno SGR ha deliberato che, in considerazione delle

caratteristiche dei Fondi appartenenti al Sistema Soprarno, gli stessi non sono da qualificarsi prodotti complessi.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) Euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2007, come modificato dal D. Lgs 90/17 (di seguito il Decreto), la SGR la SGR provvederà, con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi - a richiedere al Cliente (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del Soggetto incaricato al collocamento di riferimento, tutte le informazioni necessarie al fine degli adempimenti connessi alla predetta normativa.

Si conferma che le informazioni che saranno rilasciate verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Per le finalità di cui al Decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che

esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b) del Decreto.

I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni.

TITOLARE EFFETTIVO

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

- b. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a. i fondatori, ove in vita;
 - b. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c. i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

PEP ESTERO

Le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, "che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate".

PEP NAZIONALE

Le persone fisiche residenti sul territorio nazionale, "che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate".

CRITERI PER INDIVIDUAZIONE PEP ESTERO E PEP NAZIONALE

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura

prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

**ATTESTAZIONE DI CONSEGNA
DEL DOCUMENTO INFORMATIVO PER CLIENTI O POTENZIALI CLIENTI
RELATIVO ALLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI
QUOTE
(da conservarsi a cura dell'Intermediario)**

Il Cliente _____
(nome e cognome)

dichiara di aver ricevuto il Documento Informativo sulla gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di quote da parte di Soprarno SGR, contenente l' informativa relativa:

- alla classificazione della Clientela, all'eventuale diritto da parte di quest'ultima di richiedere una diversa classificazione;
- ai costi, oneri e incentivi;
- alla trattazione dei reclami;
- alla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini della SGR;
- strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti;
- alla politica di gestione in materia di conflitti d'interesse della SGR.

Luogo e data _____

Firma del Cliente